

Corte di Giustizia UE Ambiente e Salute

Gruppo 2: Erika Caserta, Katarina Brezanin, Alessia Manoni, Baretta Alessio, Lucia Collinetti, Gavin Andrea, Bruno Carmen, Cavorso Emma

Caso 1:

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 12 maggio 2022

Con questa Sentenza la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che «La Repubblica italiana, non avendo provveduto affinché non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO₂), a partire dall'anno 2010 fino al 2018 incluso, negli agglomerati di Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Firenze, Roma e nel comune di Genova; a partire dall'anno 2010 fino al 2017 incluso nella zona IT0309 (zona A – pianura ad elevata urbanizzazione); a partire dall'anno 2010 fino al 2012 e a partire dall'anno 2014 fino al 2018 incluso, nell'agglomerato di Catania, nonché a partire dall'anno 2010 fino al 2012 e a partire dall'anno 2014 fino al 2017 incluso, nella zona IT1914 (zone industriali), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, e, non avendo adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto del valore limite annuale fissato per il NO₂ in tutte le suddette zone e, in particolare, non avendo provveduto affinché i piani per la qualità dell'aria prevedessero misure appropriate affinché il periodo di superamento di detto valore limite fosse il più breve possibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, letto da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, punto A, di quest'ultima».

Tale sentenza è una dimostrazione che il problema dell'inquinamento è ben lontano dall'essere risolto e che non vengono prese decisioni efficaci e strutturali per limitare il problema.

Sull'Italia gravano tre procedure di infrazione a causa del superamento dei limiti degli inquinanti atmosferici. Queste evidenze esprimono chiaramente che l'inquinamento atmosferico è un problema che caratterizza in modo particolare le città italiane.

Materiale:

- <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=328BA9473C0AC0D1DED28266C9B4CCF7?text=&docid=259201&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6608564>
- <https://greenreport.it/news/inquinamenti/violati-sistematicamente-i-limiti-della-qualita-dellaria-la-corte-di-giustizia-ue-condanna-litalia-video/#prettyPhoto>

Caso 2:

SENTENZA: sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 22 dicembre 2022 (C-61/21)

CASO: La Corte di giustizia dell'Unione Europea affronta la questione della risarcibilità dei danni derivanti dalla violazione del diritto dell'Unione, verificando le condizioni per l'ottenimento del ristoro.

ABSTRACT: L'articolo si occupa della configurabilità del diritto dei singoli all'ambiente salubre e della sua risarcibilità alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 dicembre 2022 (C-61/21), che ha negato il ristoro dei danni arrecati all'individuo dal sistematico superamento dei valori-limite all'emissione di sostanze nocive fissati dalle direttive europee relative

alla qualità dell'aria. La pronuncia viene collocata nel quadro del contenzioso in materia ambientale dinanzi alle corti degli Stati membri e alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

In concreto, il sig. JP ha contestato prima dinanzi al Tribunale amministrativo di Cergy-Pontoise, Francia, e poi, in appello, rivolgendosi alla Corte amministrativa di Versailles, il rifiuto del prefetto di Val-d'Oise di adottare le misure (previste dal diritto europeo o comunque a questo conformi) volte a risolvere i suoi problemi di salute connessi all'inquinamento ambientale nell'area geografica della regione Île-de-France in cui risiede e, in subordine, ha domandato la condanna dello Stato al risarcimento dei danni conseguentemente a lui arrecati alla salute, morali, biologici, estetici, fisici e psichici.

Nella causa C-61/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello amministrativa di Versailles, Francia), con decisione del 29 gennaio 2021, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2021, nel procedimento **JP** contro **Ministre de la Transition écologique** e **Premier ministre**,

la Corte, [...]

ha pronunciato la seguente sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una **controversia** tra, da un lato, JP e, dall'altro, il ministre de la Transition écologique (Ministro della Transizione ecologica, Francia) e il Premier ministre (Primo ministro, Francia) in merito alle domande di JP dirette segnatamente, da un lato, all'annullamento della decisione implicita del prefetto del Val-d'Oise (Francia) recante diniego di adottare le misure necessarie alla soluzione dei suoi problemi di salute connessi all'inquinamento atmosferico e, dall'altro, al risarcimento da parte della Repubblica francese dei diversi danni che JP imputa a tale inquinamento.

Il testo (in allegato il documento)

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 3 e 7 della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente valori limite e valori guida di qualità atmosferica per l'anidride solforosa e per le particelle in sospensione, gli articoli 3 e 7 della direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto, gli articoli 7 e 8 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido

di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, nonché l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, devono essere interpretati nel senso che: essi **non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, a titolo del principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili.**

Conclusioni

Di conseguenza, la Corte reputa che non siano attribuiti, né esplicitamente (perché le direttive non ne fanno menzione), né implicitamente (stante la finalità generale degli atti unionali), “diritti individuali la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli”.

Questi ultimi possono invece “ottenere dalle autorità nazionali, eventualmente agendo dinanzi ai giudici competenti, l'adozione delle misure richieste da tali direttive”, compresa la predisposizione dei piani colà previsti.

Infine,

In definitiva, come emerge dagli articoli 191-193 del TFUE, dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione italiana riformata e dall'articolo 20a della *Grundgesetz*, la tutela dell'ambiente è affidata non al riconoscimento di situazioni di diritto di individui e di gruppi, bensì essenzialmente a politiche e programmi pubblici, strumenti tecnicamente più adeguati alle peculiarità dell'oggetto.

Fonti e sentenza integrale della Corte

[CURIA - Documenti \(europa.eu\)](https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=7249326DA1178823284EA717EFD7D31A?text=&docid=268785&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=27834#Footnote*)

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=7249326DA1178823284EA717EFD7D31A?text=&docid=268785&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=27834#Footnote*

CASO 3:

CASO COMMISSIONE EUROPEA V. REPUBBLICA ITALIANA C-644/18

Nel 2014, la Commissione europea ha avviato un procedimento per inadempimento nei confronti dell'Italia in ragione del superamento sistematico e continuato, in un certo numero di zone del territorio italiano, dei valori limite fissati per le particelle PM10 dalla direttiva «qualità dell'aria».

Secondo la Commissione, dal 2008 fino al 2017 incluso, l'Italia ha superato in diverse zone i valori limiti giornalieri e annuali applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI, della direttiva «qualità dell'aria» (2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Inoltre la Commissione muoveva censure all'Italia per non aver adempiuto l'obbligo ad essa incombente, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, in combinato disposto con l'allegato XV di tale

stessa direttiva, di adottare misure appropriate al fine di garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate.

Ritenendo insufficienti i chiarimenti forniti in proposito dall'Italia nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la Commissione, il 13 ottobre 2018, ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso per inadempimento.

Nella sentenza pronunciata il 10 novembre 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione su domanda dell'Italia, ha accolto il ricorso.

In primo luogo, la Corte ricorda, che il fatto di superare i valori limite fissati per le particelle PM10 è sufficiente per poter accertare un inadempimento alle summenzionate disposizioni della direttiva «qualità dell'aria», e dichiara che, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per le particelle PM10 sono stati regolarmente superati nelle zone interessate.

Inoltre, la Corte sottolinea che, una volta che tale constatazione è stata accertata, è irrilevante che l'inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro al quale è addebitabile, dalla sua negligenza, oppure da difficoltà tecniche o strutturali cui quest'ultimo avrebbe dovuto far fronte, salvo stabilire l'esistenza di circostanze eccezionali le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l'uso della massima diligenza.

In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa alla mancata adozione di misure adeguate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, da solo e in combinato disposto con la parte A dell'allegato XV della direttiva «qualità dell'aria», la Corte la giudica parimenti fondata. A tal riguardo, essa ricorda che, in caso di superamento di detti valori limite dopo il termine previsto per la loro applicazione, lo Stato membro interessato è tenuto a redigere un piano relativo alla qualità dell'aria che risponda ai requisiti di detta direttiva, segnatamente a quello di prevedere le misure adeguate affinché il periodo di superamento di tali valori limite sia il più breve possibile. La Corte sottolinea che tali misure devono consentire che il periodo di superamento sia il più breve possibile.

La Corte dichiara che l'Italia non ha manifestamente adottato, in tempo utile, le misure in tal senso imposte e che l'Italia non ha dato esecuzione a misure appropriate ed efficaci affinché il periodo di superamento dei valori limite fissati per le particelle PM10 sia il più breve possibile. Peraltro, mentre l'Italia riteneva indispensabile, alla luce dei principi di proporzionalità e di equilibrio tra gli interessi pubblici e gli interessi privati, disporre di termini lunghi in modo che le misure potessero produrre i loro effetti, la Corte osserva che un siffatto approccio si pone in contrasto sia con i riferimenti temporali posti dalla direttiva «qualità dell'aria», sia con l'importanza degli obiettivi di protezione della salute umana e dell'ambiente, perseguiti dalla direttiva medesima.

La Corte condanna la Repubblica italiana alle spese.

<https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&td=ALL&num=C-644/18>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62018CJ0644>

CASO 4:

Commissione europea / Regno di Spagna (Causa C-125/20)

[Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente –

Articolo 13, paragrafo 1 – Allegato XI – Superamento sistematico e persistente dei valori limite fissati per il biossido di azoto (NO₂) in alcune zone ed in alcuni agglomerati di Spagna – Articolo 23, paragrafo 1 –

Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure appropriate

Sentenza 2023/C 54/03

La commissione europea richiama il Regno di Spagna secondo art 258 TFUE a rispettare la Direttiva 2008/50 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, già nel 2015 rileva la prima infrazione, e nel 2017 visto il superamento dei limiti di No₂ nell'ambiente richiedeva entro due mesi venisse adottato un piano di miglioramento di qualità dell'aria. Nonostante il piano di miglioramento presentato dalla Spagna, i valori continuano a peggiorare sino ad inizio 2020 (poi migliorano forse grazie ad agente esogeno come la pandemia, nota mia)

Nel gennaio 2018 la Commissione riunì un consiglio sulla qualità dell'aria in cui inviata Spagna e altri 8 Paesi membri contro i quali aveva presentato procedura di infrazione della Direttiva 2008/50 per l'eccessiva contaminazione atmosferica e invitavano nuovamente gli Stati a presentare dei piani per affrontare la situazione grave del superamento dei limiti di inquinamento dell'aria.

Sempre secondo articolo 258 TFUE visto che il Regno di Spagna non si è adeguato alle osservazioni e lo Stato in causa non si è conformato a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, quest'ultima ha adito la Corte di giustizia.

(Art 258 TFUE La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.)

Il Regno di Spagna ha in maniera continuativa e sistematica superato il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO₂), a partire dall'anno 2010 fino all'anno 2018 incluso, nelle zone di Barcellona, di Madrid nonché, a partire dall'anno 2010 fino all'anno 2017 incluso, nella zona

Vallès — Baix Llobregat e, dall'altra parte, il valore limite orario fissato per il NO₂, a partire dall'anno 2010 fino all'anno 2018 incluso, nella zona ES 1301 Madrid, è venuto meno agli obblighi fissati dall'art 13 della direttiva 2008/50

Inoltre Il Regno di Spagna non avendo adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati NO₂ nelle zone ES 0901 Zona di Barcellona, ES Vallès — Baix Llobregat e Madrid, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva 2008/50, in combinato disposto con l'allegato XV della medesima, e, in particolare, a quello di assicurare che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento di tali valori limite sia il più breve possibile.

La Corte di giustizia respinge alcune motivazioni adotte dal regno di Spagna a sua difesa, come il prelievo del dato di NO₂ non superava per il periodo considerato il valore di 40 µg/m³, e nel 2019 e 2020 come rilevava l'Agenzia europea per l'ambiente c'è stato un abbassamento e quindi non si trattava di una violazione "continua e sistematica", i punti di prelievo dell'inquinamento dell'aria sono posti in zone di alta percorrenza di traffico e quindi non era un valore medio di rilievo.

Respinta la difesa spagnola con riferimento alla giurisprudenza consolidata, caso 12 maggio del 2022, Comisión/Italia (Valores límite — NO₂), C-573/19.

Fonti:

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=268805&part=1&doclang=ES&text=&dir=&occ=first&cid=1444267

CASO 5:

C-498/17 – Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione V; sentenza 21 marzo 2019, Commissione europea c. Repubblica italiana

Tutela dell'ambiente – discariche e rifiuti – mancata chiusura e/o adeguamento discariche

Veniva in rilievo la direttiva 1999/31 del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti, artt. 1, 7, 8, 13, 14, 18.

“Lo Stato membro Ue (nella specie, Italia) che non adotta: a) tutte le misure necessarie per far chiudere, al più presto, le discariche di rifiuti, che non hanno ottenuto, conformemente all'art. 8 della direttiva 1999/31/Ce del Consiglio del 26 aprile 1999, l'autorizzazione a continuare a funzionare; b) tutte le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva stessa, fatti salvi i requisiti di cui all'all. I, punto 1, le discariche che hanno ottenuto l'autorizzazione a continuare a funzionare, viene meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 14, lett. b) e c), della direttiva 1999/31.”

Con la seguente direttiva i Paesi membri avrebbero dovuto chiudere entro il 16 luglio 2009 tutte le discariche non conformi ai requisiti stabiliti, oppure fornire adeguati “piani di riassetto del sito” che consentissero la continuazione dell'attività in sicurezza.

Nel 2012, la Commissione ha inviato una lettera di diffida all'Italia, contestandole la presenza nel suo territorio di 102 discariche operanti in violazione della direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti¹. Tale direttiva mira a prevenire, o a ridurre per quanto possibile, gli effetti negativi per l'ambiente o per la salute umana dell'interramento di rifiuti, introducendo severi requisiti tecnici. Conformemente a tale direttiva, infatti, gli Stati membri dovevano, non più tardi del 16 luglio 2009, rendere conformi ai requisiti fissati dalla direttiva² le discariche preesistenti (ossia quelle che, prima del 16 luglio 2001, erano già state autorizzate o erano già funzionanti) oppure chiuderle. Dopo uno scambio di corrispondenza la Commissione ha accordato all'Italia un termine per rispondere fino al 19 ottobre 2015, precisando che la procedura in questione riguarda i cosiddetti obblighi di completamento, ossia gli obblighi di eseguire i provvedimenti che lo Stato membro ha già adottato per una determinata discarica. Tali obblighi di completamento consistono, a seconda della discarica interessata, o nel porre in essere tutte le misure necessarie alla chiusura definitiva oppure, ove la discarica sia stata autorizzata a continuare a funzionare³, nell'adozione delle misure necessarie a renderla conforme alla direttiva. Nel 2017, alla luce delle risposte fornite dall'Italia, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento in quanto l'Italia non aveva ancora reso conformi alla direttiva 44 discariche o proceduto alla loro chiusura. Nella sua odierna sentenza, la Corte constata che l'Italia non ha adempiuto agli obblighi risultanti dalla direttiva relativamente alle suddette 44 discariche.

Sentenza

Con il suo ricorso la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che, non avendo adottato, in relazione alle discariche di: Avigliano (località Serre Le Brece); Ferrandina (località Venita); Genzano di Lucania (località Matinella); Latronico (località Torre); Lauria (località Carpineto); Maratea (località Montescuro); Moliterno (località Tempa La Guarella); Potenza (località Montegrosso-Pallareta) (due discariche); Rapolla (località Albero in Piano); Roccanova (località Serre); Sant'Angelo Le Fratte (località Farisi); Campotosto (località Reperduso); Capistrello (località Trasolero); Francavilla (Valle Anzuca); L'Aquila (località Ponte delle Grotte); Andria (D'Oria G. & C. Snc); Canosa (CO.BE.MA); Bisceglie (CO.GE.SER); Andria (F.Ili Acquaviva); Trani (BAT-Igea Srl); Torviscosa (società Caffaro); Atella (località Cafaro); Corleto Perticara

(località Tempa Masone); Marsico Nuovo (località Galaino); Matera (località La Martella); Pescopagano (località Domacchia); Rionero in Vulture (località Ventaruolo); Salandra (località Piano del Governo); San Mauro Forte (località Priati); Senise (località Palomabara); Tito (località Aia dei Monaci); Tito (località Valle del Forno); Capestrano (località Tirassegno); Castellalto (località Colle Coccu); Castelvecchio Calvisio (località Termine); Corfinio (località Cannucce); Corfinio (località Case querceto); Mosciano S. Angelo (località Santa Assunta); S. Omero (località Ficcadenti); Montecorvino Pugliano (località Parapoti); San Bartolomeo in Galdo (località Serra Pastore); Trivigano (ex Cava Zof) e Torviscosa (località La Valletta), tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, (GU 1999, L 182, pag. 1), quelle delle suddette discariche che non hanno ottenuto, conformemente all'articolo 8 di tale direttiva, un'autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata quelle delle suddette discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione a continuare a funzionare, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31

Contesto normativo

1. Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 1999/31, intitolato «Obiettivo generale»: «1. Per adempiere i requisiti della direttiva 75/442/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, (GU 1975, L 194, pag. 47)], in particolare degli articoli 3 e 4, scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica.

2. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle discariche, la presente direttiva contiene, per quelle alle quali si applica la direttiva 96/61/Ce [del Consiglio, 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (G.U. 1996, L 257, p. 26)], i pertinenti requisiti tecnici, allo scopo di definire in termini concreti i requisiti generali di tale direttiva. Si considerano soddisfatti i requisiti pertinenti della direttiva 96/61/Ce se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva.

Giudizio della Corte

La vicenda sottoposta all'attenzione della Corte concerne l'inadempimento della Repubblica italiana alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/Ce, relativa alle discariche di rifiuti. Segmento, quello della gestione dei rifiuti, che, per la sua particolare incidenza sull'ecosistema, afferisce alla materia "ambiente", di competenza legislativa concorrente tra l'Unione e gli Stati membri ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. e), T.fue.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, il quale all'art. 17, tra le disposizioni transitorie e finali, riporta il procedimento da attuare per le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto stesso, prevedendo, inoltre, al c. 4, un termine finale per i lavori di adeguamento, che, in osservanza della disciplina sovranazionale, "non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009".

Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è risultata soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.

<https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2019/03/corte-giust-C-498-17-2019.pdf? waf=1>

CASO 6:

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 ottobre 2014. Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE - Piano di gestione - Rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento - Obbligo di istituire un trattamento dei rifiuti che assicuri il miglior risultato per la salute umana e la protezione dell'ambiente. Causa C-323/13

La Commissione europea si rivolge alla Corte europea di giustizia perché sostiene che l'Italia non avendo adottato tutte le misure necessarie per evitare che una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma non venga sottoposta ad un trattamento che comprenda un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della loro frazione organica.

Si afferma quindi che l'Italia stia violando alcune disposizioni del seguente contesto normativo:

2 Il considerando 6 della direttiva 1999/31 enuncia quanto segue:

«considerando che l'interramento, analogamente a qualsiasi altro trattamento di rifiuti, andrebbe controllato e gestito in modo adeguato per prevenire o ridurre i potenziali effetti negativi sull'ambiente nonché i rischi per la salute umana».

3 Il considerando 33 di tale direttiva così recita:

«considerando che l'adattamento degli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi dovranno essere realizzati utilizzando la medesima procedura di comitato».

4 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva:

«(...) scopo della presente direttiva è di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica».

5 L'articolo 2, lettera h), della direttiva 1999/31 definisce il «trattamento» dei rifiuti come «i processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero».

6 L'articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Rifiuti ammissibili nelle varie categorie di discariche», così dispone:

«Gli Stati membri provvedono affinché:

a) solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente;

(...)».

7 Il considerando 6 della direttiva n. 2008/98 è così formulato:

«L'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di ridurre

al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente. La politica in materia di rifiuti dovrebbe altresì puntare a ridurre l'uso di risorse e promuovere l'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti».

8 Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2008/98, essa «stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia».

9 L'articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
- e) smaltimento.

2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

(...)».

10 L'articolo 13 di detta direttiva è formulato nel modo seguente:

«Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna;
- b) senza causare inconvenienti da rumori od odori e
- c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse».

11 L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 così dispone:

«Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i

casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili».

La Commissione sostiene che (argomenti delle parti)

In primo luogo, riguardo agli obblighi derivanti dalle disposizioni sopra menzionate, la Commissione sostiene che, per essere conforme alle direttive 1999/31 e 2008/98, il trattamento dei rifiuti destinati alle discariche, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o il recupero, deve altresì avere l'effetto di evitare o ridurre il più possibile i rischi per la salute umana e le ripercussioni negative sull'ambiente. Pertanto, nella misura in cui esiste un trattamento che permette di raggiungere un miglior risultato complessivo per la protezione della salute umana e dell'ambiente, in particolare permettendo una stabilizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti, gli Stati membri sarebbero tenuti ad adottare tale trattamento.

Da ciò deriverebbe, secondo la Commissione, che un trattamento consistente nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati destinati a discarica, senza che sia inclusa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e una qualche forma di stabilizzazione, non è tale da evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative ed i rischi per la salute umana.

La Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana,

– non avendo adottato tutte le misure necessarie per evitare che una parte dei rifiuti urbani conferiti nelle discariche del SubATO di Roma, ad esclusione di quella di Cecchina, ed in quelle del SubATO di Latina non venga sottoposta ad un trattamento che comprenda un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della loro frazione organica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 1, e 6, lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive,

– e non avendo creato, nella Regione Lazio, una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

EUR-Lex - 62013CJ0323 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62013CJ0323&from=IT>

CASO 7:

Con il ricorso, la Commissione europea ha chiesto alla Corte di **dichiarare la Repubblica italiana inadempiente** in relazione agli obblighi ad essa incombenti in base alle **direttive 74/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE**, relative alla **gestione dei rifiuti** e alle **discariche** e, contestualmente, di condannarla al **pagamento di sanzioni pecuniarie** (una penalità giornaliera e una somma forfettaria) nonché al **pagamento delle spese**.

Ai sensi della direttiva 74/442/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie (tra cui il divieto di abbandono, scarico e smaltimento incontrollato) per garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute umana e per l'ambiente (articolo 4); essi devono inoltre adottare le misure necessarie perché ogni detentore di rifiuti provveda a consegnarli ad un raccoglitore o provveda lui stesso allo smaltimento, nel rispetto della direttiva (articolo 8); infine, l'articolo 9 subordina l'attività di

smaltimento dei rifiuti al rilascio da parte dell'autorità nazionale di un'autorizzazione specifica, che può riguardare un periodo determinato, può essere rinnovata o essere accompagnata da condizione e, infine, può essere rifiutata. Il contenuto di tali articoli è ora riprodotto dagli articoli 13, 15, 23 e 36 della direttiva 2008/98 (che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE che, a sua volta, aveva abrogato e sostituito la direttiva 74/442/CEE). L'articolo 2 della direttiva 91/689/CEE ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di catalogazione e identificazione da parte delle autorità nazionali dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica (anche il contenuto di tale articolo è stato trasposto nell'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE, che ha abrogato anche la direttiva 91/689/CEE). Infine, la direttiva 1999/31/CE, all'articolo 4, condiziona il funzionamento delle discariche esistenti alla presentazione di un piano di riassetto sulla base del quale le autorità nazionali possano decidere il proseguimento dell'attività o la chiusura; il successivo articolo 18 prevedeva il termine di due anni dall'entrata in vigore della direttiva per l'adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie e per informare la Commissione.

Per non avere adottato i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di tali direttive, la Corte di giustizia aveva già riconosciuto l'inadempienza dell'Italia nella sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250) del 26 aprile 2006, accogliendo il ricorso della Commissione europea. In sede di controllo dell'ottemperanza di tale sentenza, la Commissione ha dedotto il persistere della inadempienza e ha deciso di presentare il presente ricorso, ai sensi dell'articolo 260 TFUE.

In particolare, la Commissione ha sottolineato l'esistenza sul territorio italiano, oltre il termine indicato dal parere motivato, di un notevole ma incerto numero (tra 368 e 422) di discariche non conformi alla direttiva 74/442, di cui fra 15 e 21 contenenti rifiuti pericolosi non catalogati ed identificati. Per tali siti, i lavori di bonifica non risultano ultimati o, in qualche caso, nemmeno programmati, mentre per alcune di tali discariche era stato disposto il sequestro. Ad avviso della Commissione, l'Italia avrebbe dovuto adottare misure strutturali dal momento che il sistema repressivo previsto dalla normativa nazionale si era dimostrato insufficiente a dare esecuzione alla sentenza (EU:C:2007:250). Inoltre, l'Italia non avrebbe ottemperato ai suoi obblighi avendo anche omesso di valutare la necessità di adottare misure di bonifica e recupero dei siti interessati. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'Italia, le misure che prevedono il divieto di abbandono, scarico e smaltimento incontrollato di rifiuti non esauriscono gli obblighi previsti dalle direttive comunitarie e, laddove operazioni di bonifica fossero state previste, sulla base delle informazioni in possesso della Commissione, sarebbero ancora in corso. Inoltre, alla scadenza del termine del parere motivato, risultavano irregolari sotto il profilo delle autorizzazioni richieste dalla direttiva 1999/31 almeno 93 discariche in funzione alla data del 16 luglio 2001: per taluni siti non sarebbe stato né approvato né presentato alcun piano di riassetto e non sarebbe stata adottata alcuna decisione in ordine alla chiusura; per altri siti, i dati forniti dalle autorità italiane sarebbero incompleti o poco chiari o addirittura del tutto mancanti.

L'Italia, invece, ha sostenuto di avere adottato tutte le misure necessarie ai fini dell'esecuzione della sentenza (EU:C:2007:250), avendo messo in sicurezza tutte le discariche; a giudizio dell'Italia, infatti, la direttiva 74/442 non imporrebbe obblighi di ripristino o di bonifica dei siti. Inoltre, non solo tutte le 218 discariche considerate abusive dalla Commissione erano inattive alla data della scadenza del termine previsto dal parere motivato ma la maggior parte dei siti sarebbe stata anche bonificata o in corso di riassegnazione agli utilizzi fondiari tradizionali. Pertanto, dal momento che le discariche giudicate non conformi erano chiuse, le disposizioni relative ai piani di riassetto non sarebbero state più applicabili.

Inoltre, ad avviso dell'Italia, l'ampliamento del numero delle discariche considerate dalla Commissione avrebbe imposto alla stessa Commissione l'obbligo di inviare un nuovo parere motivato. Da ultimo, l'Italia ha contestato il fatto che nell'ordinamento nazionale non vi sono norme in palese contrasto con la normativa europea.

La Corte, preliminarmente, in sede di giudizio sulla ricevibilità del ricorso, respinge le argomentazioni dell'Italia in merito all'illegittimo ampliamento del numero delle discariche oggetto del ricorso, dal momento che, come già nella sentenza (EU:C:2007:250), la Corte constata l'esistenza di un inadempimento di carattere generale e persistente. Essa, infatti, non fa riferimento ai singoli siti ritenuti non conformi né a disposizioni specifiche dell'ordinamento giudicate inadeguate, ma piuttosto alla mancanza di misure di carattere strutturale che pongano in essere una riforma in grado di dare esecuzione alla sentenza.

Entrando poi nel merito del giudizio, in primo luogo, la Corte ritiene che, come afferma la Commissione, l'Italia ha continuato a violare l'articolo 4 della direttiva 74/442/CEE. Infatti, se è vero, come sostiene l'Italia, che l'articolo 4 della direttiva 74/442/CEE non impone agli Stati membri di bonificare i siti delle discariche abusive, lasciando loro un margine di discrezionalità nell'adozione di misure che salvaguardino la salute e l'ambiente, è anche vero che la constatazione di un degrado rilevante dell'ambiente per un periodo prolungato, in assenza di interventi delle autorità competenti, rivela l'abuso da parte dello Stato membro del margine di discrezionalità. La mera chiusura di una discarica o la copertura dei rifiuti con terra e detriti non sono pertanto sufficienti ad adempiere gli obblighi posti dall'articolo 4 della direttiva 74/442/CEE. Al contrario, ai sensi di tale norma, lo Stato membro è tenuto a verificare se sia necessaria la bonifica del sito e, all'occorrenza, a bonificarlo.

A tale proposito, l'Italia non può sostenere di non essere stata al corrente che la completa esecuzione della sentenza (EU:C:2007:250) comportasse anche l'adozione di misure relative alle discariche abusive, dal momento che i sopralluoghi e le ispezioni menzionati nei rapporti inviati alla Commissione attestano la piena consapevolezza delle autorità italiane della minaccia per la salute e l'ambiente rappresentata da tali siti. Inoltre, anche quando i lavori di bonifica fossero stati programmati, è pacifico che, alla data di scadenza del termine fissato dal parere motivato (30 settembre 2009), in certi siti i lavori erano ancora in corso o non erano ancora iniziati; per altri siti, l'Italia non ha fornito alcuna indicazione utile a determinare la data entro la quale tali bonifiche sarebbero iniziate.

L'Italia risulta inadempiente anche con riferimento all'articolo 8 della direttiva 74/442/CEE, dal momento che impone agli Stati membri di accertarsi che il detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore autorizzato o provveda egli stesso secondo le disposizioni della direttiva. Ad avviso della Corte, tale obbligo non è soddisfatto quando lo Stato membro si limita ad ordinare il sequestro della discarica e ad avviare un procedimento penale.

Quanto alla determinazione dell'ammontare delle pene pecuniarie, la Corte preliminarmente ricorda che rientra tra le sue prerogative stabilire le sanzioni pecuniarie adeguate, in particolare per prevenire la reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione.

La possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria dipende dall'accertamento del perdurare dell'inadempimento fino all'esame dei fatti da parte della Corte: nel caso in specie, risulta alla Commissione che, al momento della discussione del ricorso, 200 discariche italiane non erano ancora conformi alle disposizioni europee.

Da tali elementi, pertanto, la Corte deduce la persistenza dell'inadempimento e osserva che la condanna al versamento di una penale costituisce un mezzo finanziario adeguato a sollecitare l'Italia all'adozione delle

misure necessarie per garantire la completa esecuzione della sentenza (EU:C:2007:250), ponendo fine all'inadempimento. I criteri da prendere in considerazione per fissarne l'importo sono, pertanto: la durata dell'inadempimento, il suo grado di gravità e la capacità di pagamento dello Stato membro, determinata sulla base della recente evoluzione del Prodotto interno lordo (PIL). Nell'applicazione di tali criteri, la Corte deve tenere conto delle conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi pubblici e privati nonché dell'urgenza di indurre lo Stato membro a conformarsi ai suoi obblighi.

L'inadempimento dell'Italia risulta grave in quanto l'obbligo di smaltire i rifiuti senza pregiudizio per la salute umana e l'ambiente costituisce uno degli obiettivi della politica ambientale dell'UE. Inoltre, il fatto che la controversia in esame riguardi la mancata esecuzione di una sentenza avente ad oggetto una prassi generale e persistente aumenta la gravità dell'inadempimento. Inoltre, pur tenendo conto dei notevoli progressi compiuti dall'Italia, essi sono stati compiuti con grande lentezza e, alla data di discussione del ricorso, numerose sono ancora le discariche abusive in funzione. Pertanto, la Corte calcola la durata dell'inadempimento in oltre sette anni.

Per tenere conto dei progressi compiuti, la Corte giudica opportuno condannare l'Italia al pagamento di una penalità decrescente su base semestrale in ragione del numero di siti messi a norma, computando due volte le discariche contenenti rifiuti pericolosi, sulla base delle prove dell'adozione delle misure necessarie, trasmesse alla Commissione prima della fine di ciascun semestre.

La penalità semestrale, da versare alla Commissione, sul conto "Risorse proprie dell'Unione europea", è calcolata, per il primo semestre successivo alla sentenza, a partire da un importo iniziale di 42.800 euro, dal quale saranno detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenenti rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 euro per le altre discariche regolarizzate.

Ad avviso della Corte, il numero elevato di discariche non conformi e il gran numero di procedure di infrazione in materia di rifiuti delle quali è stata investita sono indice del fatto che la prevenzione effettiva della futura reiterazione di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione richiede l'adozione di una misura dissuasiva, quale la condanna al pagamento di una somma forfettaria, correlata alle caratteristiche dell'inadempimento rilevato e al comportamento specifico dello Stato membro. Anche in questo caso, i criteri per il calcolo dell'ammontare sono la gravità dell'inadempimento, la sua durata dopo la pronuncia della sentenza e la capacità di pagamento dello Stato interessato. Dal momento che l'inadempimento italiano ha carattere generale e persistente, che le discariche si trovano nella quasi totalità delle regioni italiane e che alcune di esse contengono rifiuti pericolosi, la Corte giudica equo condannare l'Italia al pagamento di una somma forfettaria di 40 milioni di euro.

Infine, essendo parte soccombente, l'Italia è condannata anche al pagamento delle spese

FONTI:

https://leg16.camera.it/1012?shadow_sentenze_rue=61